Repertorio n. 1852 del 19.4.2017 Data di stipula 11.4.2017 (data dell'ultima sottoscrizione)

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO INTE-RUNIVERSITARIO DI RICERCA DI STORIA DEL NOTARIA-TO (NOTARIORUM ITINERA) – SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA.

TRA

L'Università degli studi di Genova, rappresentata dal rettore pro tempore prof. Paolo Comanducci, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di amministrazione in data 27.1.2016;

L'Università degli Studi di Bari, rappresentata dal rettore pro tempore prof. Antonio Felice Uricchio, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di amministrazione in data 20.6.2016;

L'Università degli Studi "Alma Mater Studiorum" di Bologna, rappresentata dal rettore pro tempore prof. Francesco Ubertini, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di amministrazione in data 26.10.2016;

L'Università degli Studi di Milano, rappresentata dal rettore pro tempore prof. Gianluca Vago, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato accademico in data 18.10.2016;

L'Università degli Studi di Pavia, rappresentata dal rettore pro tempore prof. Fabio Rugge, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di amministrazione in data 22.3.2016; L'Università degli Studi di Salerno, rappresentata dal rettore pro tempore prof. Aurelio Tommasetti, debitamente autorizzato a firmare il

presente atto con delibera del Consiglio di amministrazione in data 21.4.2016;

L'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal rettore pro tempore prof. Gianmaria Ajani, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di amministrazione in data 19.7.2016

PREMESSO CHE

Nei dipartimenti di Antichità, Filosofia, Storia (DAFIST) e di Giurisprudenza è attivo da anni un gruppo di docenti che ha tra i principali filoni di ricerca la storia del notariato nelle sue diverse articolazioni. Alcuni docenti dei dipartimenti di Antichità, Filosofia, Storia (DA-FIST) e di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) hanno altresì stretto rapporti di collaborazione relativi alla progettazione, implementazione di sistemi informativi digitali d'interesse umanistico finalizzati alla valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico ampiamente adattabili alla gestione e comunicazione degli esiti della ricerca sulla storia del notariato. I menzionati gruppi di ricerca dell'Ateneo genovese da tempo intrattengono stretti rapporti di collaborazione scientifica con docenti di altre università italiane e straniere e con gli Archivi di Stato, in particolare con quello di Genova.

Tra gli studiosi di questi Atenei è emersa l'esigenza di stringere rapporti anche formali, oltre che scientifici, per rendere la collaborazione maggiormente strutturata e duratura attraverso la formazione di un Centro di Ricerca interuniversitario che abbia la propria sede amministrativa nell'Università degli studi di Genova. Il Centro consentirebbe inoltre di collegare in forma più stabile e organizzata le Università consorziate con enti e istituti di ricerca con i quali i singoli docenti già da tempo intrattengono rapporti scientifici (Archivi di Stato, Società e Deputazioni di Storia Patria).

La scelta dell'Università di Genova come sede amministrativa si giustifica con la lunga esperienza genovese nel campo dell'edizione dei cartolari notarili, determinata dalla circostanza che Genova conserva presso l'Archivio di Stato non solo il più antico registro di imbreviature pervenutoci, quello del notaio Giovanni, meglio conosciuto come Giovanni scriba, ma soprattutto un numero elevatissimo di cartolari e filze che, almeno per il secolo XIII è tale (113) che la somma di tutti quelli conservati al di fuori del capoluogo ligure non raggiunge questa cifra. Un numero che si mantiene elevato anche per il secoli successivi: 332 tra cartolari e filze per il Trecento, 785 per il Quattrocento.

La collaborazione tra i diversi Atenei italiani si è attualmente concretizzata nell'organizzazione di una collana (Notariorum itinera) che si rivolge alla pubblicazione di edizioni sia di cartolari notarili e di fonti per lo studio del notariato (formulari, statuti, matricole), sia a studi monografici, strumenti e sussidi, come inventari e repertori. Questa collana non si indirizza solo al notariato genovese e ligure, ma si allarga a tutti i paesi in cui si è sviluppato questo istituto. La pubblicazione nel 2015 dell'edizione (in due volumi) del cartolare di Guglielmo da Sori (1191, 1195, 1200-1202) ha inaugurato la nuova collana.

Si sta inoltre organizzando un sito web che oltre a contenere la collana avrà un articolato spazio dedicato a una biblioteca digitale che gestisca oggetti digitali diversificati: strumenti di ricerca relativi a fondi notarili; edizioni di protocolli notarili italiani e stranieri; schede bibliografiche e digitalizzazioni di edizioni di protocolli notarili già editi; schede bibliografiche e digitalizzazioni di studi sul notariato, edizioni e strumenti di ricerca già editi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del DPR 11.7.1980, n. 382 e della IX disposizione transitoria comma 4 dello Statuto dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del centro, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Costituzione

- 1. Tra le Università indicate in epigrafe è costituito tramite convenzione il centro interuniversitario di ricerca di Storia del notariato (Notariorum Itinera), nel seguito indicato col termine di centro, regolato dai seguenti articoli.
- 2. Sono promotori del centro e suoi iniziali aderenti i docenti delle Università convenzionate riportati nell'allegato A

Art. 2 – Finalità del centro

- 1. Il centro si propone, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti, di:
- a) promuovere, sviluppare e coordinare studi e ricerche nel campo della storia del notariato;
- b) promuovere l'edizione di cartolari notarili italiani e stranieri;
- c) divulgare, attraverso un sito web, materiali relativi all'attività del

notaio e alla storia del notariato: protocolli notarili già editi, studi sul	
notariato e strumenti di ricerca già editi attraverso operazioni di digi-	
talizzazione;	
d) promuovere il dibattito scientifico e le relative pubblicazioni (arti-	
coli, saggi, monografie, manuali, opere collettanee) da ospitare nella	
collana <i>Notariorum itinera</i> , e offrire adeguato supporto alla didattica in	
materia;	
e) stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare con altri di-	
partimenti e strutture universitarie, con organismi di ricerca nazionali	
ed internazionali, con unità operative di ricerca istituite presso enti	
pubblici e privati;	
f) organizzare corsi, seminari, convegni di studio e iniziative di divul-	
gazione scientifica negli ambiti disciplinari di cui al punto a) del pre-	
sente articolo, nel rispetto della normativa vigente;	
g) istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi	
del centro, nel rispetto della normativa vigente, purché i finanziamen-	
ti siano specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore.	
2. Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale	
alle finalità istituzionali proprie dei Dipartimenti delle Università ade-	
renti.	
Il Centro potrà partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei	
solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione	
all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibile	
per i progetti.	
I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere at-	

tribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto dei Dipartimenti interessati.

Art. 3 – Sede e attività del centro

- 1. Il centro ha sede, ai soli fini amministrativi, presso l'Università degli studi di Genova dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia, (DAFIST), che si è reso a ciò disponibile con deliberazione in data 28.10.2015 contenente parere favorevole alla stipula della presente convenzione, cui afferiscono professori e ricercatori aderenti al centro. Il DAFIST supporta la gestione amministrativa e contabile del centro con le risorse umane e strumentali in dotazione.
- 2. La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate con conseguente modifica della presente convenzione per quanto attiene agli aspetti gestionali.
- 3. Le attività del centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i programmi approvati dal consiglio scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale dei dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al centro, previo accordo con i medesimi.
- 4. Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente Convenzione o che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del Centro attraverso il sostegno di specifici progetti.
- 5. Il rettore dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del centro, ha la rappresentanza legale del centro per gli atti inibiti al direttore del Dipartimento e al Direttore del centro nei limiti di quan-

to disposto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo genovese.

Art. 4 - Personale aderente al centro e collaboratori. Adesioni e recessi

1. Al centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del centro, previo assenso, ove previsto dai rispettivi ordinamenti, dei competenti organi accademici; in mancanza di previsioni espresse si richiede l'assenso del dipartimento di afferenza.

La domanda di adesione è inoltrata al direttore e da questi trasmessa al consiglio scientifico, il quale ne delibera l'accettazione. Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.

- 2. L'eventuale collaborazione di personale universitario tecnico-amministrativo, di assegnisti di ricerca e di altro personale con specifiche competenze tecnico-scientifiche negli ambiti disciplinari di cui al punto a) dell'articolo 2, necessaria allo svolgimento dei programmi di ricerca, è richiesta dal consiglio scientifico, acquisito il consenso dell'interessato, e disposta dai competenti organi dell'Ateneo previa delibera favorevole della struttura di appartenenza del personale stesso.
- 3. Possono collaborare alle attività del centro, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza e del consiglio scientifico, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, ricercatori,

docenti, personale di enti e istituti di ricerca e/o strutture pubbliche o	
private e altro personale con specifiche competenze tecnico-	
scientifiche negli ambiti disciplinari di cui al punto a) dell'articolo 2,	
nel rispetto della vigente normativa.	
4. Possono collaborare e partecipare alle attività del centro altre Uni-	
versità, Dipartimenti, Centri dietro formale richiesta da sottoporre,	
tramite il direttore, all'approvazione del consiglio scientifico.	
5. Qualora il centro si avvalga dell'opera di personale esterno alle	
Università convenzionate in conformità alle vigenti disposizioni, il di-	
rettore è tenuto a far contrarre idonee polizze assicurative, secondo	
quanto previsto dall'art. 19.	
6. I professori e ricercatori che intendono recedere dal centro presen-	
tano al direttore, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica	
certificata (PEC), dichiarazione di recesso. Il direttore sottopone la	
richiesta al consiglio scientifico per la relativa presa d'atto e le conse-	
guenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e	
finanziamenti di cui sia titolare il recedente in dipendenza	
dall'adesione al centro.	
Qualora il recesso di un professore o ricercatore, unico aderente di	
un Ateneo, comporti il recesso dell'Ateneo stesso, si applica l'art. 13	
commi 3 e 4 della presente convenzione.	
Art. 5 - Organizzazione del centro	
1. L'organizzazione del centro si articola in:	
a) consiglio scientifico;	
b) direttore.	

Art. 6 - Consiglio scientifico

- 1. Il consiglio scientifico ha compiti di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del centro.
- 2. Il consiglio scientifico è composto da n. 1 rappresentante per ciascuna Università convenzionata, con funzioni di responsabile e coordinatore della locale sezione scientifica, designato dal rettore dell'Ateneo di appartenenza su proposta dei rispettivi aderenti e al loro interno.
- 3. Il consiglio scientifico resta in carica per un triennio. Il mandato dei suoi membri è rinnovabile.
- 4. Il consiglio scientifico esercita le seguenti attribuzioni:
- a) elegge al proprio interno il direttore;
- b) approva il programma triennale di sviluppo del centro, definendo le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del direttore, il piano annuale di attività del centro, anche per quanto attiene i correlati profili economici e finanziari nei limiti delle previsioni del piano economico-finanziario;
- c) approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca;
- d) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione dell'attività del centro predisposti dal responsabile amministrativo (segretario amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo-contabile) ed allocati con idoneo titolo all'interno della proposta di budget economico e degli investimenti

del dipartimento di supporto amministrativo-contabile. Autorizza, d'intesa con il Direttore del Dipartimento, le spese eccedenti il limite del potere ordinatorio di spesa del dirigente dell'area per le strutture fondamentali dell'Università degli studi di Genova, che sono successivamente approvate dal Consiglio del Dipartimento di supporto amministrativo e contabile del Centro, e svolge i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa; e) propone, per quanto di competenza, i contratti di ricerca e le convenzioni con soggetti pubblici o privati negli ambiti di pertinenza del centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell'Università degli studi di Genova, per la successiva deliberazione del Consiglio del Dipartimento di supporto amministrativo e contabile del Centro, le richieste di finanziamento e gli accordi con i dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti; f) delibera gli indirizzi per l'amministrazione dei fondi del centro e dispone sulla utilizzazione delle attrezzature acquistate dal centro o al medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa del centro; g) delibera sulle richieste di nuove adesioni al centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso; h) approva l'eventuale regolamento di funzionamento del centro per gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto

delle norme vigenti;	
i) approva la proposta di rinnovo del centro per il quinquennio suc-	
cessivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli	
Atenei convenzionati;	
l) approva la proposta di scioglimento anticipato del centro, da sotto-	
porre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei conven-	
zionati;	
m) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal direttore o	
da almeno un quarto dei suoi componenti.	
5. Il consiglio scientifico è convocato dal direttore in seduta ordinaria	
di norma ogni quattro mesi. Esso si riunisce in seduta straordinaria	
per iniziativa del direttore o quando ne faccia richiesta motivata al-	
meno un quarto dei componenti con l'indicazione degli argomenti da	
trattare. In caso di impedimento o assenza del direttore, il consiglio è	
convocato e presieduto dal vicedirettore o, se questi non è stato no-	
minato, dal decano. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche	
per via telematica, e comunque attraverso modalità che consentano	
l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i	
componenti del consiglio scientifico.	
6. La convocazione è fatta dal direttore per iscritto (all'occorrenza per	
via telematica) almeno sette giorni prima della data fissata per la riu-	
nione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In	
caso di urgenza, il consiglio può essere convocato con almeno 24 ore	
di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.	
7. Il direttore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti	

la cui discussione sia stata richiesta da almeno un quarto dei membri del consiglio. 8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta. 9. Il responsabile amministrativo, segretario amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo del centro, svolge di norma le funzioni di segretario verbalizzante. 10. E' facoltà del direttore indire una riunione estesa a tutti i professori e i ricercatori aderenti al centro per una ricognizione dell'attività scientifica svolta e programmata dal centro. Art. 7 - Il Direttore 1. Il direttore del centro rappresenta il centro. 2. Il direttore del centro è eletto dal consiglio scientifico tra i professori e i ricercatori di ruolo facenti parte del consiglio stesso. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. E' eletto colui che riporta il maggior numero di voti. 3. Il direttore dura in carica un triennio, rinnovabile. 4. Al termine del mandato e nei casi in cui il direttore si dimetta o cessi di far parte del centro o sia impedito all'esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi il decano provvede ad indire

nuove elezioni, da svolgersi entro 2 mesi, svolgendo le attività di or-

dinaria amministrazione qualora non sia stato nominato un vicediret-

tore.	
5. Il direttore svolge le seguenti funzioni:	
a) convoca e presiede il consiglio scientifico e cura l'esecuzione delle	
relative delibere;	
b) vigila sull'osservanza della presente convenzione e della normativa	
vigente;	
c) sottopone all'approvazione del consiglio scientifico il programma	
triennale di sviluppo, il piano annuale di attività, i documenti contabili	
correlati alla programmazione e la relazione scientifica consuntiva	
annuale del centro;	
d) svolge i compiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la	
finanza e la contabilità dell'Ateneo sede amministrativa;	
e) garantisce agli aderenti e ai collaboratori la disponibilità dei beni e	
dei servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del	
centro;	
f) designa, tra i componenti del consiglio scientifico aventi i requisiti	
per l'elezione alla carica di direttore, il vicedirettore che lo sostituisce	
in caso di assenza o temporaneo impedimento;	
g) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vi-	
gente.	
Art. 8 – Sezioni scientifiche	
1. Presso ogni Ateneo convenzionato opera una sezione scientifica	
del centro cui è preposto un responsabile e coordinatore, docente,	
nominato dal relativo rettore, su proposta dei componenti della se-	
zione stessa, che sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca	

nell'ambito dei programmi del centro e riferisce in merito al Consiglio Scientifico.

2. Il responsabile e coordinatore della sezione scientifica è responsabile per i beni inventariabili acquistati dal centro o al medesimo concessi in uso che siano allocati presso la sezione scientifica dell'Ateneo aderente al centro, in solido con il consegnatario dei beni inventariabili presso il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro.

Art. 9 - Gestione amministrativa e finanziamenti

1. Il centro non ha autonomia amministrativa e gestionale e patrimoniale. Il centro non ha autonomia negoziale se non nei limiti delle risorse finanziarie attribuite. Le convenzioni e i contratti attivi sono stipulati dal Direttore del Dipartimento di supporto amministrativo e contabile del Centro e dal relativo Direttore con firma congiunta. Esso non dispone di organico, non ha dotazione corrispondente a una quota del fondo di finanziamento ordinario e opera mediante risorse finanziarie provenienti dallo svolgimento della propria attività, anche di fund raising e di valorizzazione e sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e, attraverso la partecipazione, per il tramite dell'Ateneo sede amministrativa, a spin off accademici e ad imprese ad elevato contenuto innovativo e tecnologico (startup), nonché, eventualmente, mediante finanziamenti erogati, su base facoltativa, dalle Università convenzionate, dai Ministeri o da enti pubblici o privati, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi.

La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento di supporto

amministrativo e contabile del Centro.	
Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle	
risorse del Centro stesso.	
2. I fondi assegnati al centro in forma indivisa e relativi ad iniziative	
comuni affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di	
destinazione al centro, e sono gestiti secondo le disposizioni del rego-	
lamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede	
amministrativa.	
3. I finanziamenti, su proposta o con il consenso del consiglio scienti-	
fico del centro, possono essere versati alle singole Università conven-	
zionate e utilizzati direttamente dalle stesse, con destinazione vincola-	
ta a favore delle attività di ricerca del centro, e sono gestiti secondo le	
disposizioni dei relativi regolamenti per l'amministrazione, la finanza	
e la contabilità.	
4. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, le attività	
previste in esecuzione di contratti e convenzioni stipulati con enti	
pubblici e privati sono svolte secondo quanto previsto dal regola-	
mento dell'Ateneo sede amministrativa del centro.	
5. La gestione amministrativo-contabile del centro si informa, oltre	
che alle previsioni della legge n. 240/2010, del d.lgs 27.1.2012, n. 18 e	
degli altri decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-	
patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio fi-	
nanziario e di stabilità e sostenibilità economiche.	
Art. 10 – Gestione patrimoniale	
1. Il centro non ha autonomia patrimoniale. I beni acquistati con do-	

tazioni finanziarie spettanti al centro sono inventariati presso le Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati, a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nel registro inventariale unitario tenuto dal dipartimento di supporto amministrativo—contabile del centro, secondo le disposizioni della legge n. 240/2010, e dei decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale e bilancio unico, del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo sede amministrativa.

- 2. Il consegnatario dei beni inventariabili presso il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti con dotazioni finanziarie spettanti al centro. Per i beni inventariati allocati presso la sezione scientifica di altro Ateneo, è responsabile, in solido con la suddetta figura, anche il responsabile della sezione scientifica locale dell'Ateneo convenzionato.
- 3. Le operazioni di inventariazione avvengono in applicazione delle rilevanti disposizioni applicabili presso ogni sede.
- 4. In sede di scioglimento, anche anticipato, del centro o di recesso di aderenti, gli Organi di Governo degli Atenei convenzionati deliberano la destinazione dei beni acquisiti con dotazioni finanziarie spettanti al centro, su proposta del Consiglio Scientifico, tenendo conto delle esigenze della ricerca scientifica e della sede presso cui i singoli beni sono utilizzati.

Art. 11 – Obblighi informativi

1. Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Università degli studi di Genova, il dipartimento di supporto amministrativo-contabile, sede amministrativa del centro, trasmette agli altri Atenei aderenti un rapporto in forma abbreviata sulla relativa situazione economico-patrimoniale, corredato da una relazione sintetica sull'attività scientifica svolta dal centro, predisposta dal relativo direttore.

Art. 12 – Valutazione periodica

- 1. L'attività svolta nel centro da un aderente dell'Ateneo è riferita, ai fini di valutazione del docente, al dipartimento di relativa afferenza secondo la normativa vigente.
- 2. Il centro è soggetto a una valutazione periodica interna, di natura scientifica ed economica, da parte degli Atenei convenzionati, con cadenza almeno triennale, al fine della relativa prosecuzione.

Art. 13 - Durata, recesso e rinnovo

- 1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipulazione elettronica con firma digitale o elettronica avanzata/qualificata ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) ed ha validità di 5 anni; è rinnovabile con accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi accademici, previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal centro nel quinquennio, su proposta del consiglio scientifico.
- 2. Ciascuna Università contraente può recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al direttore del centro tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata

(PEC), almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.	
3. L'Università recedente è comunque responsabile per tutte le obbli-	
gazioni assunte verso il centro o comunque per lo svolgimento della	
sua attività, che risultino pendenti al momento della ricezione della	
comunicazione di recesso.	
4. Il direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto	
del consiglio scientifico. Il recesso ha comunque efficacia dalla data di	
avvenuto adempimento delle obbligazioni in corso di cui al comma 3.	
5. In caso di recesso, le attrezzature del centro acquisite con risorse	
provenienti da più Atenei convenzionati o da enti non aderenti alla	
convenzione ed eventuali fondi residui saranno attribuiti secondo le	
deliberazioni degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati, su	
proposta del Consiglio Scientifico.	
Art. 14 - Scioglimento del centro	
1. Il centro si scioglie:	
a) per scadenza del termine della convenzione;	
b) anticipatamente per il conseguimento delle sue finalità, accertato e	
valutato dal consiglio scientifico;	
c) anticipatamente, su proposta del consiglio scientifico;	
d) anticipatamente, per il venir meno della pluralità degli Atenei ade-	
renti (riduzione a uno degli Atenei interessati);	
e) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento,	
dovuti a gravi e persistenti motivi.	
2. Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b), c) ed e)	
è deliberato dagli organi di governo degli Atenei convenzionati, su	

proposta del consiglio scientifico del centro, approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti. Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) è accertato unilateralmente dall'Ateneo sede amministrativa e approvato con deliberazione dei relativi organi di governo eseguita con provvedimento del relativo rettore. Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera e) può essere, altresì, disposto unilateralmente, previa verifica della sussistenza dei presupposti, con deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa e successivo provvedimento del relativo rettore.

- 3. Nessun nuovo impegno o nuovo contratto potrà essere assunto dopo la proposta del consiglio scientifico di scioglimento del centro o dopo la delibera degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa che ha accertato e formalizzato oppure disposto lo scioglimento del centro e l'avvio della relativa liquidazione. Nel periodo di liquidazione sono esclusivamente portate a termine le obbligazioni e le pendenze in corso, disposti il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali e il passaggio delle consegne.
- 4. Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del centro il direttore e il responsabile amministrativo (segretario amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo del centro) rimettono tempestivamente al rettore e al direttore generale della sede amministrativa i risultati della gestione scientifica e amministrativo-contabile del centro. In presenza di obbligazioni o pendenze in corso, esse sono adempiute e portate a termine o ne è definito l'eventuale

trasferimento ad altra struttura, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

- 5. In caso di scioglimento anticipato, entro sei mesi dalle deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati o dalla data indicata nel decreto rettorale di scioglimento anticipato del centro di cui al comma 2, salvo diverso termine disposto dal provvedimento, dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione scientifica, tecnica e amministrativa.
- 6. Qualora impegni o contratti verso terzi comportino l'esigenza di concludere la liquidazione in un termine superiore rispetto a quello di cui al comma 5, il consiglio scientifico indica le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Art. 15 - Destinazione dei beni in seguito a scioglimento

- 1. In caso di scioglimento del centro i beni concessi in uso al centro sono riconsegnati alla struttura concedente.
- 2. I beni acquisiti dal centro sono ripartiti fra le Università convenzionate con deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del Consiglio Scientifico, o, ove ricorra il caso, con decreto del rettore della sede amministrativa, sentiti i rettori degli Atenei convenzionati, tenuto conto delle esigenze della ricerca scientifica degli Atenei convenzionati.
- 3. Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al centro sono ripartite fra le Università aderenti, in proporzione al relativo apporto,

con le modalità previste dal comma 2, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiscono nel patrimonio degli stessi.

Art. 16 - Diritti di proprietà intellettuale

- 1. Il direttore assicura che sia dato adeguato risalto agli aderenti coinvolti in progetti scientifici collaborativi oggetto delle attività del centro e agli Atenei convenzionati di rispettiva appartenenza sia nelle pubblicazioni scientifiche del centro che nelle relative comunicazioni verso l'esterno (partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione).
- 2. Il consiglio scientifico valuta l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
- 3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione e comunque nel rispetto dei diritti non patrimoniali dei singoli aderenti o collaboratori, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascun Ateneo aderente. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

Art. 17 - Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

Art. 18 - Sicurezza

- 1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.
- 2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione, e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto.
- 3. Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.

Art. 19 - Coperture assicurative

1. Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso le sezioni scientifiche del centro sono in regola con le

coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Ciascuna Università contraente, per quanto di propria competenza, si impegna, altresì, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

1. Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 21 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente convenzione nel corso di durata del centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del centro.

Art. 22 – Modifiche alla convenzione

1. Le modifiche alla presente convenzione, ivi incluse le adesioni al centro di altri Atenei, sono deliberate a maggioranza assoluta dal consiglio scientifico e approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Art. 23 – Norme transitorie

1. Entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione gli aderenti al centro propongono ai rettori degli Atenei di appartenenza, secondo quanto previsto all'articolo 6, i nominativi delle rispettive rappresentanze nel consiglio scientifico, per la relativa nomina. 2. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione sono costituiti gli organi del centro. Art. 24 - Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia e ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del centro. Art. 25 – Registrazione e imposta di bollo 1. Il presente atto si compone di n. 26 pagine (facciate) pari a 7 fogli (1 foglio= 4 facciate), viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro 112,00 (centododici), verrà assolta in modo virtuale - giusta autorizzazione dell'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Genova 1 n°0216718 - 29-12-2016 – dall'Università degli studi di Genova, sede amministrativa, la quale provvederà al pagamento e deterrà l'originale. I legali rappresentanti di: Università di Genova Università di Bari Università di Bologna Università di Milano Università di Pavia Università di Salerno Università di Torino

ALLEGATO A	
ELENCO DEI DOCENTI PI	ROMOTORI E INIZIALI
ADERENTI	
NOTARIORUM	ITINERA
Università degli studi di Genova	
Roberta Braccia	PA (IUS/19)
Maura Fortunati	PA (IUS/19)
Mauro Giacomini	RTI (ING-INF/06)
Paola Guglielmotti	PA (M-STO/01)
Sandra Macchiavello	RTI (M-STO/09)
Antonella Rovere	PO (M-STO/09)
Università degli Studi di Bari	
Pasquale Augusto N. Cordasco	PA (M-STO/09)
Corinna Drago	RTD (M-ST0/09)
Paolo Fioretti	RTI (M-STO/09)
Clelia Gattagrisi	PA (M-STO/09)
Ferdinando Parente	PO (IUS/01)
Maria Colomba Perchinunno	RTI (IUS/01)
Alma Mater Studiorum - Universita	à di Bologna
Maddalena Modesti	RTI (M-STO/09)
Paolo Pirillo	PO (M-STO/01)
Università degli Studi di Milano	
Marta Calleri	PA (M-STO/09)
Università degli Studi di Pavia	

PA (M-STO/09)

Ezio Barbieri

Università degli Studi di Salerno		
Giuliana Capriolo	RTI (M-STO/09)	
Maria Galante	PO (M-STO/09)	
Università degli Studi di Torino		
Antonio Olivieri	PA (M-STO/09)	
*************	**********	
************	**********	